

Focus tematici

Contrastare discriminazione e omofobia (ddl Zan): un quadro normativo

Con la presentazione alla Camera dei Deputati il 2 maggio 2018 della Proposta di legge C. 569, meglio conosciuta con il nome del suo relatore l'On. Alessandro Zan, e intitolata "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere" si è riaperto in Italia il dibattito politico sull'opportunità e la necessità di una legge penale contro le discriminazioni e gli atti di violenza derivanti dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Si tratta dell'ultimo di una serie di tentativi di approvazione di una normativa penale specifica per il contrasto ai fenomeni dell'omofobia e della transfobia che purtroppo sono tuttora molto diffusi a causa di stereotipi e pregiudizi ancora ben radicati nel tessuto sociale e culturale del Paese. L'omo/transfobia ha un ruolo importante perché costituisce l'*humus* per la diffusione di forme di discriminazione, di violenza e di odio. Tale fenomeno si manifesta, sia nella sfera pubblica che in quella privata, sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza, persecuzioni e omicidio. La paura porta molti a considerare non sicuri i contesti di vita privati e sociali. È così che la propria abitazione, la scuola, il luogo di lavoro, ecc. - che dovrebbero rappresentare per tutti spazi di serenità - diventano prigioni mentali, luoghi dove le persone, soprattutto quelle più giovani, non possono godere del diritto di esprimere la propria personalità.

Dopo un lungo dibattito parlamentare, il 4 novembre 2020 è stato approvato alla Camera il testo di legge unificato (risultante dall'unificazione di diversi testi presentati), ed è stato quindi trasmesso al Senato della Repubblica. Attualmente, il Disegno di legge S-2005, con il nuovo titolo "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità", è in attesa di essere discusso e approvato in Senato. Come si evince già dall'intitolazione, il disegno di legge si è arricchito nel corso del dibattito parlamentare di ulteriori caratteristiche personali sulla base delle quali è prevista l'attivazione del sistema di tutela penale. Oltre all'orientamento sessuale e all'identità di genere, le misure di protezione si estendono anche ai motivi fondati sul sesso, sul genere e sulla disabilità, determinando una tutela di più ampio respiro, finalizzata alla protezione dell'identità e della personalità di ciascun individuo.

Occorre, anzitutto, considerare che il quadro normativo - sul quale il Disegno di legge "Zan" intende agire - ha subito un recente intervento di modifica a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n.21 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge n. 103/17, c.d. Legge europea 2017". Quest'ultimo

atto normativo ha realizzato un generale riordino della materia penale, ferme restando le norme incriminatrici già individuate in precedenza, provvedendo a inserire nel codice penale le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore. È stata infatti aggiunta, nella parte dedicata alla tutela della persona, al Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, la Sezione I-**bis** in tema di *“Delitti contro l’eguaglianza”*. La Sezione si compone, ad oggi, di due nuovi articoli, il 604-**bis** e il 604-**ter**: il primo punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché l’istigazione a commettere o il commettere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (codificazione dell’articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654); il secondo, in materia di circostanze aggravanti, riprende il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 26 aprile 1993, n.122 (convertito con Legge 25 giugno 1993, n. 205), prevedendo l’aggravante per tutti i reati, a eccezione di quelli punibili con l’ergastolo, commessi con le finalità discriminatorie sopra elencate. È vietata, altresì, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo chi vi partecipa e coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni. Infine, è prevista una pena più severa se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione o si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

In realtà, tale normativa non costituisce una novità assoluta giacché sono state piuttosto “ricollocate” nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione già contenute nell’art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”*, così come modificato, dapprima, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”* e, da ultimo, dalla Legge 16 giugno 2016, n. 115, *“Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”* (c.d. Legge sul negazionismo).

In buona sostanza, il contenuto dell’art. 3 della Legge n. 654/1975 è di fatto trasposto nel codice penale attraverso l’inserimento dell’art.

604-**bis**, mentre la circostanza aggravante prevista dall’art. 3 del D.L. n. 122/1993 è sostanzialmente ripresa nell’attuale art. 604-**ter**.

Il Disegno di Legge “Zan” intende estendere queste protezioni anche ai fattori del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della disabilità con lo scopo di tutelare caratteristiche o condizioni personali che espongono l’individuo a una maggiore vulnerabilità. Tra le novità più significative che sarebbero introdotte con la sua approvazione si possono evidenziare:

l’art. 2 che modifica l’articolo 604-**bis** del codice penale nel seguente modo: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;

- l’art. 3 che modifica l’articolo 604-**ter** del codice penale inserendo anche: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»;
- l’art. 4 che prevede una clausola di salvaguardia (“Pluralismo delle idee e libertà delle scelte”) secondo cui: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”;
- l’art. 7 che istituisce, il 17 maggio di ogni anno, la *“Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”*. La giornata ha lo scopo di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla costituzione;
- gli artt. 8 e 9 che prevedono rispettivamente l’impegno per una strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e il finanziamento di un programma per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.